Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 CSAT 05
DEL 18 OTTOBRE 2016

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo, Pintus Davide Giovanni, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 18 ottobre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 7/A
A.S.D. SAN GREGORIO PAPA (PA) avverso la squalifica per cinque gare calciatore sig. Gattuso Dario - Campionato Calcio 5 C2 Girone "A" Gara San Gregorio Papa/Palermo C5 del 08/10/2016 - C.U. n.93 del 12/10/2016

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. San Gregorio Papa ha impugnato la delibera del Giudice Territoriale in epigrafe riportata chiedendo che la sanzione così come inflitta al proprio calciatore venga revocata o quanto meno rideterminata in termini più equi e adeguati al reale accadimento dei fatti.
In particolare la reclamante sostiene, in buona sintesi, che il sig. Gattuso Dario avrebbe avuto una breve contesa con un avversario a seguito della quale è stato espulso. Espulsione che sarebbe avvenuta, sempre secondo l'assunto difensivo della reclamante, solo per sedare la discussione sorta tra il sig. Gattuso ed il portiere della squadra avversaria, circostanza questa che sarebbe stata, peraltro, confermata dal direttore di gara al termine dell'incontro. A tal fine avanza richieste istruttorie chiedendo che oltre all'escussione del sig. Dario Gattuso venga escusso anche, quale teste, il Dirigente accompagnatore indicato nella persona del sig. Vincenzo Catastimenti.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva l'inammissibilità della richiesta istruttoria in quanto il giudizio di appello si svolge solo sugli atti ufficiali di gara e su eventuali documenti prodotti dalle parti.
Ciò posto, letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, la Corte rileva che il sig. Dario Gattuso è stato espulso al 17' del 2° tempo per essere andato a testa contro testa contro il portiere avversario in maniera minacciosa e violenta, dopo che era stato concesso un calcio di rigore a favore della propria squadra.
In ragione di quanto sopra, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S., il reclamo può trovare accoglimento e conseguentemente la sanzione va rideterminata così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in riforma dell'impugnato provvedimento ridetermina, in tre gare la squalifica a carico del sig. Gattuso Dario.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 08/A
A.S.D. SCORDIA (PA) Avverso squalifica fino al 30/11/2016 calciatore sig. Gentile Pierluigi Campionato di Prima Categoria (gir. E) - Gara Scordia/Sporting Augusta del 02/10/2016 C.U. n. 82 del 05/10/2016.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Scordia impugna la sanzione indicata in epigrafe, censurando l'eccessiva afflittività della stessa, avuto riguardo allo svolgimento dei fatti.
Sostiene l'appellante, in particolare, che la condotta del suo calciatore, sig. Gentile Pierluigi, al quale si imputa di avere spintonato l'arbitro, sarebbe derivata dall'intento di

allontanare il direttore di gara dal resto della squadra, al fine di *"spiegare la sua versione su un episodio della gara"*.
La società appellante, inoltre, nel negare il carattere violento della condotta sanzionata dal Giudice di prime cure, segnala che il direttore di gara non avrebbe riportato alcuna conseguenza fisica, nonché l'assenza di specifici precedenti disciplinari in capo al calciatore sanzionato, che avrebbe anche *"ammesso di aver sbagliato"*.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si rileva che al 9' del 2° tempo è stato espulso il n° 4, sig. Gentile Pierluigi, il quale, disapprovando l'operato dell'arbitro, lo spingeva per due volte.
Alla luce di quanto sopra, risulta evidente l'infondatezza dell'odierno gravame, nulla risultando dagli atti in ordine alla asserita volontà del calciatore di interloquire con l'arbitro su specifici episodi di gara.
L'ammissione di colpevolezza del calciatore, d'altro canto, non attenua la gravità del gesto, per come risultante dagli atti ufficiali e conseguentemente qualificato dal Giudice di prime cure.
In ordine alla sanzione irrogata, pertanto, non può che rilevarsene la complessiva congruità, atteso che la stessa tiene già in considerazione il profilo dell'assenza di conseguenze fisiche per l'arbitro, evidenziato dall'odierna appellante.
La sanzione irrogata, conclusivamente, appare adeguata e non suscettibile di riduzione alcuna.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 9/A
A.S.D. DAGATA (CT), avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Salvatore Indelicato - Campionato Promozione Gir. "D" Gara Città di Ragusa/Dagata del 02/10/2016 - C.U. N° 82 del 05/10/2016.

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale l'A.S.D. Dagata impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo una riduzione della sanzione irrogata al calciatore sig. Salvatore Indelicato, in quanto la reazione messa in atto dallo stesso, certamente sbagliata e censurabile, è frutto *"del contesto della gara che si stava disputando e delle continue pressioni avute dal calciatore avversario",* fermo restando che *"non vi è stata alcuna conseguenza fisica tra i due tesserati".*
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che il calciatore sig. Salvatore Indelicato è stato espulso perché sputava e poi colpiva un avversario con una testata, provocandone la reazione, con la conseguenza che entrambi andavano espulsi.
Trattasi pertanto di condotta violenta in danno di avversario (art. 19 comma 4 lett. b C.G.S.), preceduta dalla commissione di un atto gravemente spregevole, per cui la sanzione appare appena adeguata e già di per sé limitata dalla considerazione evidenziata dalla Società appellante, che dall'accaduto non siano scaturite conseguenze fisiche particolari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Dagata, con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 10/A
A.S.D. ALBATROS FAIR PLAY (PA), avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Giovanni Mossa - Campionato 1^ categoria Gir. H" Gara Prizzi/Albatros Fair Play del 02/10/2016 - C.U. N° 82 del 05/10/2016.

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale l'A.S.D. Albatros Fair Play impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo che la sanzione irrogata al calciatore sig. Giovanni Mossa sia annullata, *"per non avere messo le mani addosso e causato nessuna violenza nei confronti dell'arbitro avendo chiesto educatamente spiegazioni sul fallo fischiato contro".*
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto dell'ufficiale di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che il calciatore sig. Giovanni Mossa è stato espulso all'11° del 2° tempo perché, alla doppia ammonizione di un compagno di squadra, spintonava l'arbitro costringendolo ad indietreggiare per diversi metri e nel frattempo protestava urlandogli contro.
Contrariamente a quanto affermato dalla Società appellante trattasi pertanto di condotta non solo gravemente protestataria ma anche violenta, peraltro posta in essere da un calciatore non capitano della squadra, che pertanto non avrebbe avuto alcun titolo per rivolgersi al direttore di gara per chiedere spiegazioni.
Pertanto la Corte ritiene che la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale non appaia congrua rispetto a quanto posto effettivamente in essere dal calciatore, ragion per cui si ravvisa la necessità di una *riformatio in peius* della squalifica ex art. 36 comma 3 C.G.S., così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, determina fino al 30/11/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Mossa.
Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 11/A
A.S.D. TROINA (EN) Avverso le squalifiche fino al 31/10/2016 dell'allenatore sig. Giuseppe Pagana e fino al 15/11/2016 del calciatore sig. Russo Mariano - Coppa Italia Eccellenza Gara: A.S.D. Licata Calcio/A.S.D. Troina del 12/10/2016 - C.U. n. 96 del 14/10/2016.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Troina impugna la delibera del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata chiedendo la riduzione delle sanzioni in termini più equi al reale accadimento dei fatti.
In buona sintesi la reclamante sostiene che né l'allenatore né tanto meno il proprio calciatore abbiano aggredito alcuno ma di contro sono stati aggrediti dai calciatori e dirigenti del Licata.
In particolare per quanto attiene il capitano sig. Mariano Russo sostiene che questi ha solo impedito al capitano del Licata di entrare nello spogliatoio occupato dalla sua squadra e di avere cercato di allontanarlo dal suo tentativo di aggressione e così facendo lo avrebbe raggiunto a mano aperta alla base del collo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., l'impugnazione della squalifica inflitta all'allenatore.
Nel merito letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del

C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare rileva, per quello che qui interessa, che a seguito dell'aggressione di un dirigente del Troina da parte di un dirigente del Licata si accendeva, negli spogliatoi, una mischia che coinvolgeva vari tesserati di entrambe le società che si insultavano e spintonavano reciprocamente, tra i quali veniva riconosciuto anche il calciatore sig. Mariano Russo.
Una volta ristabilita la calma grazie all'intervento delle Forze dell'ordine presenti, gli Ufficiali di gara riferiscono di avere udito, ancora una volta, delle urla provenire dai corridoi ed affacciatisi hanno notato che il sig. Mariano Russo, posto sulla soglia del suo spogliatoio, colpiva con un pugno al volto il capitano avversario, il quale perdeva l'equilibrio rovinando per terra.
Ciò posto quanto sostenuto in punto di fatto dalla reclamante non trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara.
Ciò non di meno, a parere di questa Corte, la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure deve essere rideterminata, così come da dispositivo, dovendosi tenere conto delle reiterate provocazioni ed aggressioni subite dai tesserati della reclamante; così come appare del tutto verosimile la ricostruzione dell'antefatto che poi ha portato il sig. Mariano Russo a colpire il capitano avversario, atteso che gli ufficiali di gara dichiarano di essere usciti dallo spogliatoio solo a seguito delle nuove urla che hanno sentito provenire dal corridoio.
La sanzione deve essere quindi contenuta nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett.c) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Mariano Russo e dichiara inammissibile l'appello per ciò che concerne la squalifica dell'allenatore sig. Giuseppe Pagana.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 12/A
A.S.D. AC GERACI (PA) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Simone Antista.
Campionato Promozione Girone "B" - Gara Futura/Geraci del 18/10/2016 - C.U. n° 93 del 12/10/2016

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Geraci, in persona del suo legale rappresentante legale, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore, al termine della gara, si sarebbe limitato a chiede spiegazioni al direttore di gara del perché avesse fischiato la fine dell'incontro proprio mentre la sua squadra stesse sviluppando un'azione offensiva e che l'Antista non avrebbe in alcun modo applaudito, in senso ironico, l'ufficiale di gara.
Ragion per cui chiede che la sanzione venga rideterminata in termini più equi.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i rapporti degli ufficiali gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine della gara il calciatore sig. Simone Antista si toglieva la maglia nell'evidente intento di non farsi riconoscere ed avvicinatosi al direttore di gara e ad uno degli assistenti rivolgeva loro frasi dall'evidente tenore oltraggioso accompagnando, inoltre, tale suo comportamento con applauso dall'evidente senso ironico.
In ragione di quanto sopra quanto sostenuto in punto di fatto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta appare congrua e non suscettibile delle benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l' effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 18/10/2016

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti